

deve essere richiamato perchè non risponde al 201 del testo antecedente; e che bastano richiamati gli articoli 219 e 220: in questo senso pertanto l'emendamento mio deve a sua volta essere emendato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARAINI, relatore. Avevo già richiamata l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di correggere l'articolo 7; quindi accetto, anche a nome dell'onorevole ministro, le modificazioni proposte dall'onorevole Meda.

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 coll'emendamento proposto e corretto dall'onorevole Meda stesso ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 8.

Qualora un commesso, nel fare la distribuzione delle schede, trovasse che una abitazione è deserta per assenza temporanea di tutti i membri della famiglia ivi domiciliata, noterà questa circostanza nello stato di sezione e ne riferirà alla Commissione comunale. In questi casi il sindaco è autorizzato a formare dei fogli per famiglie interamente assenti, desumendo le notizie dal registro municipale della popolazione stabile; dovrà però dichiarare su questi fogli che la famiglia è realmente inscritta nel registro medesimo e che rientrerà presumibilmente nel comune entro l'anno 1911.

(È approvato).

Art. 9.

Per ciascun comune la popolazione residente, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel comune in cui furono censiti, con gli assenti temporaneamente dal comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un altro censimento.

(È approvato).

Art. 10.

A cura ed a spese dello Stato saranno eseguiti tutti i lavori di classificazione delle notizie contenute nelle schede individuali del censimento generale e nei questionari per le industrie.

Gli uffici comunali eseguiranno lo spoglio delle notizie contenute nei fogli di famiglia

secondo lo schema che sarà stabilito dal regolamento. Faranno inoltre, col mezzo dei fogli di famiglia, una revisione accurata del loro registro di popolazione. A tale scopo i fogli di famiglia saranno lasciati a loro disposizione.

(È approvato).

Art. 11.

Mediante regolamento da approvarsi con regio decreto, saranno determinati i quesiti da comprendersi nei fogli e nelle schede del censimento generale e nei questionari del censimento industriale e saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Ho chiesto di parlare per fare una brevissima osservazione sul censimento speciale degli opifici ed imprese industriali.

L'articolo 2 accenna ad alcuni dati che si debbono rilevare, ma poi conclude col dire che altri dati di fatto potranno essere rilevati, e che verranno indicati dal regolamento di cui all'articolo 11. Il quale articolo dice: Mediante regolamento da approvarsi con regio decreto, saranno determinati i quesiti da comprendersi nei fogli, ecc.

Trattandosi di un censimento speciale, per mettere in evidenza i fenomeni che riguardano l'industria e il lavoro, il Consiglio superiore della statistica avrà quelle nozioni e quegli elementi normali della statistica che sono indispensabili al caso; ma, tanto la parte lavoratrice, quanto la parte industriale, sentiranno eventualmente il bisogno di sottoporre altri quesiti ed altri dati. Mi viene, per esempio, in mente il fenomeno dei collegi-convitti annessi agli stabilimenti industriali e che dovrà essere studiato e contemplato nel censimento speciale industriale.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro di fare in modo che il questionario, che dev'essere compilato dal Consiglio di statistica, sia visto anche, per esempio, dal Consiglio superiore del lavoro o dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio, perchè vi sia la possibilità da parte degli operai e degli industriali di indicare dei dati necessari da raccogliersi. Non faccio proposte; è una semplice osservazione che spero l'onorevole ministro vorrà accettare, lasciando alla sua saggezza di provvedere nel senso da me indicato.